



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 01/04/2021 da **MANNA GAETANO**, nato a Portici (NA) il 16/11/1968 (c.f. MNN GTN 68S16 G902L) e residente nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) in Via Antonio Samori n. 10, ai sensi della l. 3/2012 diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento;
- Letta l'allegata proposta di piano del consumatore;
- Esaminata la documentazione allegata e la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 del Gestore nominato dall'O.C.C. Romagna, dott. Marco Drudi;
- Dato atto che il ricorrente ha depositato in data 26/04/2021 le integrazioni richieste con il decreto del 12/04/2021 nel rispetto del termine ivi assegnato;
- esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di emettere il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 nel testo in vigore dopo le modifiche introdotte dalla l. 176/2020, ed effettuare un preliminare vaglio di meritevolezza e fattibilità giuridica della proposta.



In merito alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, si osserva che il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore (trattandosi di lavoratore dipendente del Ministero della Giustizia con funzioni di assistente capo coordinatore della casa circondariale di Forlì), e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali.

Non risulta inoltre che il Manna abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già fruito di una precedente esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo pari a € 89.056,00 interamente riferito a finanziamenti, il ricorrente può unicamente contare sul proprio reddito da lavoro per un importo annuo lordo di ca. € 36.000 quale media dell'ultimo triennio, con uno stipendio mensile netto di € 1.126,57 al netto delle trattenute per cessione del quinto e prestito da parte di Intesa San Paolo pari a € 629 mensili e sulla proprietà dell'autovettura Lancia Y tg. EG216SH immatricolata nel 2011 ed utilizzata per recarsi al lavoro e per le esigenze quotidiane.

La documentazione prodotta, all'esito dell'integrazione del 26/04/2021, risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni in proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni e delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Anche il giudizio di meritevolezza - tenendo conto della nuova previsione di inammissibilità inserita dalla l. 176/2020 che al nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, per il consumatore la limita all'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - può essere ad un preliminare vaglio ritenuto positivo atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'O.C.C. e come documentato dalla documentazione integrativa prodotta, non vi



sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione dei finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede, essendo gli stessi stati assunti per ragioni di salute.

In particolare, i primi finanziamenti risalgono al 2011, anno in cui è stata diagnosticata al ricorrente una diverticolite perforata che, anche per un ritardo di diagnosi ed un principio di setticemia, ha reso necessario un intervento di ileostomia definitiva che avrebbe comportato gravi conseguenze e ripercussioni sulla salute (per l'applicazione di sacca esterna) se non associato ad un parallelo intervento di ricostruzione plastica dell'ultimo tratto dell'intestino, tuttavia non dispensato dal SSN e i cui costi documentati ammontano ad oltre € 26.000. Per sostenere tali ingenti costi per sottoporsi a tale intervento, che il Manna ha del tutto comprensibilmente ritenuto di effettuare, è stato quindi acceso un finanziamento, al quale ne sono seguiti altri per estinguere il primo, in particolare nel 2016 e poi nel 2016 con cessione del quinto dello stipendio con Intesa San Paolo. Successivamente nel 2017 è stato stipulato altro finanziamento con Compass Banca della durata di 4 anni con rata mensile di € 252 e un prestito contante express di € 3.000. Per estinguere tale finanziamento, nel 2018 è stato acceso altro finanziamento con Findomestic per € 39.000 per la durata di 10 anni con rata mensile di € 525,50, successivamente ceduto ad Ifis NPL e nello stesso anno è stato acceso un finanziamento di € 4.000 per cure dentistiche con Agos Ducato. Salvo i due prestiti di Intesa Sanpaolo garantiti dalla trattenuta sullo stipendio, gli altri sono stati rimborsati solo fino ai primi mesi del 2019, non avendo il Manna più le risorse per farvi fronte, anche in considerazione del proprio stato psicologico legato all'attività svolta quale guardia carceraria, essendogli stati diagnosticato un disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti, ansiosi e depressivi ad andamento cronico, per i quali è attualmente assente dal lavoro ed è stato valutato con verbale del medico-legale del 18/03/2021 "non idoneo permanentemente al servizio d'istituto". A seguito di ciò, il Manna ha rinunciato al ruolo civile e verrà a breve collocato a riposo.



In ordine alle ragioni dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, come emerge dalla stessa relazione del gestore dell'O.C.C., sono legate all'insufficienza del reddito da lavoro rispetto alle rate dei finanziamenti da rimborsare.

La relazione particolareggiata dell'O.C.C. dà conto, oltre che delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte, anche della valutazione sulla solvibilità del debitore, il quale negli ultimi cinque anni non ha subito protesti e ha cercato di provvedere al pagamento mensilmente delle varie rate di finanziamento fino agli inizi del 2019 (proseguendo il pagamento solo dei finanziamenti con la diretta trattenuta sullo stipendio) e non ha più assunto nuovi debiti, rivolgendosi infine all'O.C.C. per tentare di trovare una soluzione alla situazione di sovraindebitamento. Non risultano esservi atti impugnati dai creditori.

La relazione particolareggiata del gestore dell'O.C.C. dott. Drudi attesta, sotto la sua responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati; indica i presumibili costi della procedura (€ 3.713,65 di cui € 3.405,65 per compenso OCC e gestore, € 308 per spese di procedura) e si esprime anche sulla fattibilità e sostenibilità della proposta di piano del consumatore.

Nello specifico, la proposta di piano formulata prevede, previa ristrutturazione dei debiti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e trattenuta diretta in busta paga, con cessazione delle stesse, la messa a disposizione dei creditori della somma mensile di € 275 per un periodo di cinque anni, per un importo complessivo di € 16.500,00, così da far fronte alle proprie uscite correnti per necessità di mantenimento ed eventuali imprevisti, con cui provvedere all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C. e al soddisfacimento nella misura del 15% dei creditori chirografari per un importo di € 6.734,55 quanto ad IFIS NPL, di € 5.237,25 quanto ad Intesa Sanpaolo, di € 936,60 quanto



ad Agos Ducato e di € 450 quanto a Compass Banca.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'udienza e di eventuali opposizioni e contestazioni da parte dei creditori.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento diretta all'omologa del piano del consumatore presentato in data 01/04/2021 da **MANNA GAETANO**, nato a Portici (NA) il 16/11/1968 (c.f. MNN GTN 68S16 G902L) e residente nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) in Via Antonio Samori n. 10

fissa

l'udienza davanti a sé per il giorno **08/07/2021 ore 12,30**

Visto l'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020, e le modifiche apportate dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

osservato che in considerazione delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del covid-19, le disposizioni indicate ai commi da 3 a 10 di tale articolo sono applicabili, ai sensi dell'art. 23, 1° co., d.l. 137/2020, conv. L. 176/2020, come modificato dall'art. 6 d.l. 44/2021, fino al 31/07/2021;

rilevato, in particolare, che ai sensi del comma 4 dell'art. 221, è prevista la possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili (tra le quali rientrano pacificamente anche quelle delle procedure di sovraindebitamento) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte



contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza;

rilevato che in relazione agli adempimenti processuali previsti nella procedura in oggetto, può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza in forma cartolare, non essendo necessaria la presenza in udienza del ricorrente e rientrando il gestore dell'OCC tra i professionisti abilitati al deposito in telematico, mentre i creditori, ove intendano presentare memorie ed osservazioni, sono tenuti a costituirsi mediante un legale;

DISPONE

lo svolgimento dell'udienza sopra fissata in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dispone

che a cura dell'O.C.C. la proposta di piano, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., e il presente decreto siano comunicati, almeno 30 giorni prima, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento

SOSPENDE

fino agli esiti dell'omologa le trattenute sullo stipendio derivanti da cessione del quinto

ASSEGNA

ai creditori ove intendano presentare osservazioni/opposizioni, termine fino a 5 giorni prima dell'udienza sopra indicata per il deposito di note scritte, contenenti le rispettive richieste e conclusioni;



ASSEGNA

al gestore dell'OCC termine fino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico della prova delle comunicazioni del ricorso e decreto inviate ai creditori;

AVVERTE

che ciascuna delle parti potrà presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento istanza di trattazione orale, motivandone le ragioni, manifestando anche l'eventuale consenso alla trattazione da remoto mediante videoconferenza su piattaforma Teams, indicando l'indirizzo email (non p.e.c.) al quale ricevere il link per collegarsi.

Si comunichi all'O.C.C. e, suo tramite, al ricorrente.

Così deciso a Forlì il 8 maggio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

